



## Decreto omologazione, tarature e verifiche iniziali e periodiche degli autovelox e tutor – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

### FAI INFORMA 192/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio u.s è stato pubblicato il [decreto MIT dell'8 giugno 2026](#) (in vigore dal 12 luglio 2026, data successiva alla pubblicazione in G.U), sull'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche iniziali e periodiche dei dispositivi di rilevazione istantanea della velocità (cd autovelox) e della velocità media su un tratto stradale (cd. Tutor).

Il decreto si è reso necessario alla luce di una serie di interventi della Corte di Cassazione nei quali, accogliendo le ragioni dei conducenti e/o dei titolari dei veicoli sanzionati, era stato messo in luce che i procedimenti di approvazione e quelli di omologazione sono distinti e non possono considerarsi equivalenti.

#### L'omologazione del prototipo.

Il nuovo provvedimento stabilisce che **condizione preliminare per l'utilizzo di un autovelox o di un tutor su strada è l'omologazione del prototipo**. Questa è eseguita per accertare che i dispositivi o i sistemi prodotti in conformità al predetto prototipo siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti nell'allegato A del dm.

Fanno parte della fase di omologazione del prototipo:

- la **taratura** da parte di un Laboratorio autorizzato che, in caso di esito positivo, si conclude con l'emissione del certificato di taratura;
- le **verifiche di funzionalità** svolte dal produttore per valutare il funzionamento del dispositivo in differenti condizioni di utilizzo, sotto la supervisione di un ente terzo (sono ammesse le Università, gli organi di Polizia stradale, i Laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN 17025 o enti di certificazione ai sensi della normativa UNI EN 17021).

Se tutte queste verifiche sono superate, la procedura si conclude con l’emanazione di un **decreto dirigenziale di omologazione del prototipo** che permetterà al produttore che l’ha ottenuta di produrre, in conformità al suddetto prototipo, gli esemplari dei dispositivi e sistemi per l’accertamento in automatico della violazione dei limiti di velocità.

### **Le condizioni per il corretto impiego su strada dell’apparecchio conforme al prototipo.**

Queste condizioni comprendono:

- La **taratura iniziale**, prima della messa in servizio del singolo esemplare, condotta da un Laboratorio di taratura autorizzato;
- La **verifica iniziale**, condotta dall’utilizzatore contestualmente o successivamente alla taratura iniziale ma prima dell’utilizzo su strada;
- La **taratura periodica**, da effettuarsi entro un anno dalla taratura iniziale presso un Laboratorio autorizzato e, successivamente, con cadenza almeno annuale. **Se questa cadenza non viene rispettata, il dispositivo o il sistema deve essere posto fuori uso e non potrà utilizzarsi se non dopo aver superato la taratura periodica o, qualora trascorrono più di tre anni dall’ultima taratura periodica, quella iniziale.**
- La **verifica periodica**, da eseguirsi a cura dell’utilizzatore successivamente alla taratura periodica e prima di avvalersi del dispositivo su strada.

A proposito delle verifiche (iniziali e periodiche) comprendono una serie di attività elencate al par. 2.17 dell’allegato A del d.m, tra cui la verifica dell’integrità dei sigilli, l’autodiagnosi, la corretta rilevazione della velocità sul 95% dei veicoli rilevati (vedi tabella al par. 2.22 dell’allegato A) e le altre prove indicate nel manuale dell’apparecchio. Di queste verifiche, l’agente deve darne conto in un verbale in cui, per ciascuna di esse, deve riportarne l’esito positivo.

### **Disposizioni transitorie (art. 6)**

L’allegato B riporta 25 decreti di omologazione di prototipi approvati in vigore del precedente [dm 282/2017](#), i cui apparecchi in uso sono conformi anche al nuovo decreto. Per questi apparecchi non occorre procedere ad una nuova procedura di omologazione ma, entro la prima taratura utile, dovranno riportare sulla targhetta gli estremi del nuovo d.m in aggiunta a quelli già presenti. Essi, inoltre, saranno soggetti alle disposizioni sulla taratura e sulla verifica periodica in occasione della scadenza del certificato di taratura posseduto.

Per gli apparecchi conformi ai suddetti decreti ma non ancora posti in uso, si applicano da subito le disposizioni sulla taratura e verifiche iniziali.

I titolari di approvazioni antecedenti il d.m 282/2017 possono richiedere l'omologazione dell'apparecchio ai sensi delle nuove regole, mentre le richieste di approvazione dei prototipi presentate ai sensi del dm 282/2017 e prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, sono convertite d'ufficio in procedure di omologazione.

Secondo una nota dell'11 luglio del MIT, i dispositivi che potranno restare accesi sono circa 3.150; per altri 850 i produttori dovranno chiedere l'omologazione del prototipo.

Infine, il decreto abroga il d.m 282/2017 ad eccezione del capo 7 dell'allegato e delle disposizioni sulle tarature periodiche, che resteranno in vigore un altro anno.